



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 30

## ORDINANZA SINDACALE

N. 30 DEL 10-04-2021

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N.141 DEL 16.11.2020 E ADOZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DAL 12 AL 24 APRILE 2021**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Montefalco;

**VISTO** l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**DATO ATTO** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

**TENUTO CONTO** delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

**VISTI:**

- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legge 01.04.2021, n.44, in particolare l'art.2 che stabilisce che *dal 7 al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento [...] dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. [...] Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza;*

**CONSIDERATO** che la Regione Umbria, in base ai dati riguardanti l'andamento settimanale dei contagi, rimane inserita nella cd. "Zona Arancione";

**VISTA** l'Ordinanza della Regione Umbria n. 28 del 09/04/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID", in vigore dal 12 aprile fino al 24 aprile 2021, con la quale è stato disposto:

- *A decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 13 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.*
- *A decorrere dal 14 aprile 2021 e fino al 24 aprile 2021 in tutto il territorio regionale, in applicazione del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.*
- *Consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica; per l'esercizio della caccia di selezione; per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l'attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua;*
- *Consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l'obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio provinciale delle guardie ittiche-volontarie di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le*

*attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;*

- *La sospensione di tutte le attività in presenza di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età;*
- *Il divieto di giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;*
- *La sospensione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;*
- *La sospensione dello svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport del 13 ottobre 2020;*
- *La sospensione dell'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;*
- *Consentita l'attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché individuale e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;*
- *Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, purché individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, [...], con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;*
- *Consentiti gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;*
- *Consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, esclusivamente a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;*
- *L'obbligo, per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, di rispettare le disposizioni relative alle norme per contrastare la diffusione ed il contagio del virus;*
- *L'obbligo, per operatori di esercizi commerciali, di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2;*
- *Divieto di apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e moto cicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.*
- *Divieto nelle giornate di domenica dell'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.*
- *Divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;*
- *Divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;*
- *Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;*

- *L'obbligo per esercenti ed operatori di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie di utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.*

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020 ad oggetto: “Emergenza Epidemiologica da Covid-19 - Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei: Chiusura di Parco della Rimembranza, di Parco del Sorriso e dei servizi igienici” con la quale per le motivazioni riportate nello stesso atto, sono state stabilite:

1. *la chiusura al pubblico dei giardini pubblici “Parco della Rimembranza” siti in Via IV Novembre e del parco giochi “Parco del Sorriso” sito nell’area dell’impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini),*
  2. *la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli,*
- dalla data di emissione fino al termine dell’emergenza, fatte salve diverse disposizioni.”;*

**DATO ATTO** che la situazione epidemiologica, anche se in miglioramento, desta ancora preoccupazione, in quanto la presenza prevalente di varianti, soprattutto della variante brasiliana che dalle analisi di sequenziamento dell’ISS in Umbria supera il 50%, oltre che della variante inglese che per la tipologia e velocità di contagio scarsamente risponde alle misure di contenimento indica in modo chiaro la necessità di mantenere misure restrittive supportate da una capillare e continua azione di controllo e monitoraggio;

**CONSIDERATO** il numero di persone attualmente positive al COVID 19 nel Comune di Montefalco in miglioramento che consente di ridurre alcune delle restrizioni stabilite da precedenti provvedimenti, quali la chiusura di Parco della Rimembranza e del Parco del Sorriso oltre che dei servizi igienici nel rispetto del principio della massima precauzione a salvaguardia della pubblica salute;

**RITENUTO** che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l’art.10 della citata Ordinanza n.28/2021 della Regione che stabilisce: *“È fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del DL n.44/2021.”;*

**RITENUTO**, pertanto, che alla luce degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che l’adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

**EVIDENZIATO** come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso;

**DATO ATTO** che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

### **ORDINA**

1. **La revoca** dell'Ordinanza n.141 del 16.11.2020 con la quale erano state disposte: *la chiusura al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) e la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli;*
2. **Dal 12 fino al 24 aprile 2021:**
  - **Il divieto di distribuzione** di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (**distributori automatici**), che affacciano nelle pubbliche vie per l'intera giornata;
  - **La sospensione della Zona a Traffico Limitato** del Centro Storico **fino al 24 aprile 2021**, al fine di consentire l'asporto presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) ubicati all'interno della ZTL.

### **RACCOMANDA**

- Il rispetto di tutte le norme riguardanti il distanziamento sociale e quindi il rispetto del divieto di assembramento nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico, comprendendosi con ciò anche i parchi riaperti con il presente provvedimento;
- Ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali, alla misurazione della temperatura corporea ed all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2;

### **AVVISA**

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## DEMANDA

- A tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, ai quali il provvedimento viene trasmesso, le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- All'Area Tecnica comunale di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in merito alla riapertura dei siti e servizi indicati;

## DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
  - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
  - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
  - Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
  - A.U.S.L. Umbria n. 2;
  - Questura di Perugia;
  - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno;
  - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno;
  - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
  - Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
  - Comando della Polizia Locale, sede;
  - Area Tecnica, sede;
  - Istituto comprensivo Melanzio Parini;
  - Cooperativa La locomotiva;
  - Busitalia - Sita Nord - Direzione Regionale Umbria, Perugia;
  - Albo Pretorio on line.

  
Il Sindaco  
Luigi Titta